



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**  
**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2010, proposto da:

Osei Wiafe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mason, con domicilio eletto presso Francesco Mason in Venezia, San Marco, 3911;

***contro***

L'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto della Prefettura di Treviso Prot. P-TV/L/N/2010/29893546, emesso in data 11.05.2010 e notificato a mezzo posta all'interessato in data 20.05.2010, con il quale veniva rigettata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ex Legge n. 102 del 2009, presentata dall'odierno ricorrente in favore della Sig.ra Anthony Joy, nata a Benin City (Nigeria) il 16.07.1989;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 il dott. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori l'avv. Mason per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Bonora per la P.A. resistente;

precisato che a giustificazione dell'atto impugnato l'autorità emanante rileva in primo luogo che la straniera, della cui emersione si tratta, nel 2007 è stata condannata dal Tribunale di Treviso, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per la violazione della norma di cui all'art. 14, comma 5, ter, del T. U. n. 286/98; in secondo luogo, l'autorità emanante rileva che da accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato di Conegliano, in data 4 febbraio 2010, e su stessa dichiarazione del datore di lavoro, è stato appurato che la lavoratrice ha iniziato la propria attività lavorativa nel settembre del 2009;

considerato che a un primo esame il ricorso appare infondato e da respingere;

che in presenza di due capi di motivazione autonomi che sorreggono un provvedimento amministrativo trova applicazione il principio della ragione sufficiente;

che, in particolare, quanto al primo capo di motivazione, va richiamata la sentenza Cons. St., VI, n. 5890/10, che questo collegio condivide; quanto all'altro capo di motivazione, dall'istruttoria eseguita in sede procedimentale amministrativa (v. verbale Commissariato di P. S. di Conegliano in data 4 febbraio 2010, atto pubblico fidefacente ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. , in atti) emerge la infondatezza dei vizi dedotti;

che, in particolare, l'impugnato diniego si fonda su una istruttoria congrua e su fatti tutt'altro che travisati;

che il ricorrente non fornisce argomenti idonei a contrastare le affermazioni fatte dall'autorità emanante a sostegno del rigetto della dichiarazione di emersione;  
che, quanto alla censura di violazione della l. n. 241/90 sotto l'aspetto della partecipazione al procedimento, sembra poter trovare applicazione l'art. 21 –octies, comma 2, della l. n. 241/90 poiché dagli atti di causa non emergono, a un primo esame, elementi attendibili i quali facciano supporre che l'apporto partecipativo del ricorrente avrebbe evitato l'emanazione del provvedimento impugnato;  
che dunque, sempre a un sommario esame, il ricorso non appare sorretto da sufficiente "fumus boni juris";  
che dunque le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione.  
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8<sup>^</sup>, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1<sup>^</sup>, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, **RESPINGE** la domanda di misure cautelari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2010

IL SEGRETARIO